



**RESTUCCIA
& STUCCHI**
Notai Associati

Repertorio N. 9798

Raccolta N. 5604

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"HOLDING STILOSA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici novembre duemilaventidue

16 novembre 2022

A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7.

Davanti a me dottor Dario Restuccia, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano, è presente:

- IORIO Nicola, nato a Vicenza il giorno 13 febbraio 1978, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di procuratore speciale della società "**PALLADIO HOLDING S.P.A.**" in breve "**PFH S.p.A.**", con sede in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona n. 6, con capitale sociale di Euro 100.000.000,00, interamente versato, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. 03402170249, R.E.A. n. VI - 322498, società di nazionalità italiana costituita in Italia, munito degli occorrenti poteri in forza della procura speciale in data 4 novembre 2021, a mio rogito rep. n. 8182/4725, registrata a Milano 2 il giorno 8 novembre 2021 al N. 114973 Serie 1T, depositata nel competente registro delle imprese nonchè in forza della delibera del consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 2022.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto e mi dichiara quanto segue.

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni, con unico socio, sotto la denominazione

"HOLDING STILOSA S.P.A."

SEDE

La società ha sede in **Vicenza**.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indirizzo della sede è in **Strada Statale Padana verso Verona n. 6**.

OGGETTO

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di investimento in altre società e/o imprese e la gestione delle relative partecipazioni.

In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà acquistare, detenere e gestire: (i) diritti, rappresentati o meno da titoli, relativi al capitale di altre società e/o imprese; (ii) strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito di altre società e/o imprese. La Società, inoltre, potrà concedere finanziamenti a tali società e/o imprese, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico oggetto di riserva ai sensi di legge.

La Società potrà esercitare attività di consulenza, in particolare in ambito societario e/o finanziario e in materia di struttura finanziaria, indebitamento e fonti di finanziamento, nonché attività di consulenza strategica nei predetti ambiti.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connessi alle attività di cui all'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione del personale, nonché compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale (purché connessa o strumentale all'oggetto sociale). Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico oggetto di riserva ai sensi di legge, concedere

Registrato a

MILANO 2

Il 17-11-2022

N. 118112

Serie 1T

Euro 356,00

avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare o immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE

Il capitale sociale è di **euro 50.000,00** (cinquantamila e zero centesimi) ed è suddiviso in n. **50.000** (cinquantamila) azioni **prive del valore nominale**, rappresentate da certificati azionari, interamente sottoscritto e versato dall'unico socio "**PALLADIO HOLDING S.P.A.**" con conferimenti in denaro, di complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) come risulta dalla ricevuta bancaria in data 11 novembre 2022, rilasciata da BANCO BPM S.P.A. Filiale di Vicenza.

DURATA E PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

La durata della società è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

Il primo esercizio sociale chiude al **31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré)**.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano all'amministratore unico, in carica per i primi tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in persona di **BUTTIGNOL Nadia**, nata a Portogruaro (VE) il giorno 25 gennaio 1977, domiciliata per la carica in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona n. 6, codice fiscale BTT NDA 77A65 G914E, cittadina italiana, la quale ha previamente dichiarato che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Per il nominato amministratore unico non è previsto alcun compenso.

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in carica per i primi tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), nominati nelle persone di:

SINDACI EFFETTIVI

- **RIZZINI Lorenza**, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS) il giorno 10 agosto 1964, domiciliata in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona n. 6, codice fiscale RZZ LNZ 64M50 G264Z, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 66722, così come disposto dal D.M. 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 bis, del giorno 1 agosto 1995, in qualità di Presidente;

- **BARGIONI EMERT Adriana**, nata a Verona il giorno 4 febbraio 1961, domiciliata in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona n. 6, codice fiscale BRG DRN 61B44 L781R, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 3610, così come disposto dal D.M. 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis, del giorno 21 aprile 1995;

- **PILAN Giulio**, nato a Vicenza il giorno 1 agosto 1973, domiciliato in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona n. 6, codice fiscale PLN GLI 73M01 L840V, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 126615, così come disposto dal D.M. 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60, del 30 luglio 2002;

SINDACI SUPPLENTI

- **SAURO Enrico**, nato a Verona il giorno 30 settembre 1966, domiciliato in Vicenza,

Strada Statale Padana verso Verona n. 6, codice fiscale SRA NRC 66P30 L781N, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 114295, così come disposto dal D.M. 31 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14, del 18 febbraio 2000;

- **RIMINI Enrico**, nato a Brescia il giorno 20 maggio 1967, domiciliato in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona n. 6, codice fiscale RMN NRC 67E20 B157Q, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 49590, così come disposto dal D.M. 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis, del 21 aprile 1995.

Ai componenti dell'organo di controllo viene attribuito un compenso lordo annuo complessivo pari a euro 11.000,00 (undicimila e zero centesimi), oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, ripartito quanto a euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) a favore del Presidente ed euro 3.000,00 (tremila e zero centesimi) a favore di ciascun sindaco effettivo.

Il componente dichiara di essere a conoscenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai sindaci, come sopra nominati.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti verrà esercitata, per i primi tre esercizi, dalla società di revisione "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.", con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 12979880155, R.E.A. n. MI - 1602581, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 119644 giusta D.M. del 12 dicembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 100 del 29 dicembre 2000, alla quale viene attribuito un compenso annuo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) oltre spese documentate.

STATUTO

La società è regolata dallo statuto, che da me letto alla parte, si allega a questo atto sotto "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

SPESE

L'importo delle spese per la costituzione a carico della società è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi) circa.

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, unitamente a quanto allegato.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore quattordici (14.00).

Consta di un foglio per quattro pagine.

F.to Nicola Iorio

F.to Dario Restuccia Notaio

Allegato "A" all'atto in data 16 novembre 2022, rep. n. 9798/5604

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – DOMICILIO

1. Denominazione

La società è denominata "HOLDING STILOSA S.P.A." (la "Società").

2. Sede

La Società ha sede nel Comune di Vicenza.

Il cambio di indirizzo sociale nello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile l'organo amministrativo della Società (l'Organo Amministrativo) può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

3. Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di investimento in altre società e/o imprese e la gestione delle relative partecipazioni.

3.2 In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà acquistare, detenere e gestire: (i) diritti, rappresentati o meno da titoli, relativi al capitale di altre società e/o imprese; (ii) strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito di altre società e/o imprese. La Società, inoltre, potrà concedere finanziamenti a tali società e/o imprese, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico oggetto di riserva ai sensi di legge.

3.3 La Società potrà esercitare attività di consulenza, in particolare in ambito societario e/o finanziario e in materia di struttura finanziaria, indebitamento e fonti di finanziamento, nonché attività di consulenza strategica nei predetti ambiti.

3.4 La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connessi alle attività di cui all'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione del personale, nonché compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale (purché connessa o strumentale all'oggetto sociale). Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico oggetto di riserva ai sensi di legge, concedere avalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare o immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

5. Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci; è onere di ciascun socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO SECONDO

CAPITALE – AZIONI – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

6. Capitale

Il capitale sociale è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni prive del valore nominale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato:

(a) una o più volte, a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata secondo le maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto; e

(b) anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse, fermo restando che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Ogni qualvolta la legge lo consenta, le azioni possono essere assegnate in misura non proporzionale al capitale sottoscritto da ciascun socio.

7. Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Tutte le azioni sono nominative, indivisibili e attribuiscono i diritti di partecipazione e voto in assemblea.

8. Versamenti e finanziamenti soci

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO TERZO

RECESSO

9. Recesso

Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge e non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso si esercita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

La valutazione del valore delle azioni dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall'articolo 2437-ter del codice civile.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta tempestiva annotazione nel libro dei soci.

TITOLO QUARTO

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

10. Circolazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

TITOLO QUINTO

ASSEMBLEE

11. Principi generali

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

12. Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia, in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180

(centottanta) giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 secondo comma, del codice civile.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione della data e ora della seconda convocazione.

La convocazione può avere luogo mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci almeno otto giorni prima dell'assemblea mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica, raccomandata, fax.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13. Presidenza e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti (il "Presidente dell'Assemblea").

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, salvo quando il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, da redigersi ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

14. Intervento, rappresentanza e modalità di svolgimento

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, gli azionisti devono esibire i propri titoli. Gli amministratori, in seguito all'esibizione dei titoli, sono tenuti ad iscrivere nel libro soci coloro che non risultino ancora essere iscritti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti di legge. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che sia consentito:

(a) al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,

restando inteso che, in tal caso, il Presidente dell'Assemblea e, a seconda

del caso, il segretario o il notaio rogante potranno anche essere in luoghi diversi.

15. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

TITOLO SESTO

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16. Composizione, durata e remunerazione dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un amministratore unico (l'Amministratore Unico) o da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, anche non soci (il "Consiglio di Amministrazione") (l'Organo Amministrativo).

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione e sostituzione degli amministratori sono disciplinate dalla legge.

Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile, anche proporzionalmente agli utili di esercizio, e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

17. Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano per legge o per Statuto tassativamente riservati alla approvazione dell'assemblea.

18. Rappresentanza

La rappresentanza generale della Società spetta all'Amministratore Unico, al presidente del Consiglio di Amministrazione e al vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato.

La rappresentanza generale della Società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

19. Presidenza, modalità di svolgimento e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il presidente, e può eleggere inoltre un vice

presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.—
La firma del vice presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

È convocato mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal relativo presidente, dal relativo vice presidente, se nominato, ovvero dall'amministratore designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in tema di assemblea dei soci: in tal caso si precisa che non è necessario che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà fatto constare mediante verbale steso su apposito libro e firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

TITOLO SETTIMO

ORGANI DI CONTROLLO

20. Sindaci-Revisore Legale

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati a norma di legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La revisione legale dei conti, ove la legge non preveda diversamente, o ove non diversamente deliberato dall'assemblea, è esercitata dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.—

21. Durata in carica; Presidente

I Sindaci sono nominati per tre esercizi. L'assemblea provvede anche alla

designazione del presidente del collegio sindacale ed a quant'altro occorra, sempre nei termini di legge.

TITOLO OTTAVO

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE –

MISCELLANEA

22. Bilancio – Utili e Riserve

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

23. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

24. Giurisdizione esclusiva

Qualunque controversia che sorgesse fra i soci, oppure fra i soci e la Società, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione o esecuzione del presente statuto sarà soggetta, fatte salve le competenze inderogabili ex lege, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

25. Rinvio

Per quanto non è precisato negli articoli che precedono, è fatto richiamo alle vigenti disposizioni di legge sulle società per azioni.

F.to Nicola Iorio

F.to Dario Restuccia Notaio